

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 MAGGIO 2012 N. 65**

**TRA:**

- L'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI, C.F. 97607280019, di seguito denominata "AGENZIA", con sede in Torino, via Po 1, in persona del commissario liquidatore Ing. Domenico Arcidiacono, legale rappresentante pro tempore;
- La FONDAZIONE 20 MARZO 2006, di seguito denominata "FONDAZIONE" P.I. 09438920010, con sede in Torino, via Giordano Bruno 191, in persona del presidente Arch. Valter Marin;

**premessato che**

- (i) la legge 9 ottobre 2000 n. 285 e s.m.i. (qui di seguito "legge 285/2000") ha dettato disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed ha inoltre istituito l'AGENZIA per lo svolgimento dei giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche;
- (ii) la legge Reg. Piemonte 16 giugno 2006 n. 21 s.m.i. ha istituito la Fondazione 20 marzo 2006, ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paraolimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività

turistiche, sportive, culturali e sociali;

- (iii) la legge 8 maggio 2012, n. 65 (qui di seguito “legge 65/2012”) “Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»” dispone che “Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 285/2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali “«Torino 2006»”;
- (iv) l'art. 2 della predetta legge recita che: “Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la FONDAZIONE individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo

carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR), di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”;

- (v) la FONDAZIONE ha trasmesso per informazione all'AGENZIA in data 26 novembre 2012 un primo documento operativo denominato “Platea degli Impianti”, nel quale sono riportate, suddivise per comuni, le opere che ai sensi della legge 65/2012 rientrano negli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000;
- (vi) il Commissario dell'AGENZIA, ricevuto il documento di Fondazione di cui al punto precedente, con propria comunicazione a mezzo e-mail in data 13 dicembre 2012, ha fornito a Fondazione alcune proprie osservazioni;
- (vii) la FONDAZIONE ha redatto e consegnato a SCR e AGENZIA, un primo prospetto degli interventi da realizzarsi, definendone, per i soli lavori, costi di massima e allegando le prime proposte progettuali predisposte da alcuni Comuni dei territori interessati dalla legge 65/2012;
- (viii) SCR ha quindi predisposto e trasmesso a FONDAZIONE e AGENZIA un proprio documento denominato “Relazione Istruttoria sugli Interventi della legge 8 maggio 2012, n. 65” nella quale, dopo aver visionato la documentazione tecnica consegnata da FONDAZIONE e redatta dai Comuni interessati, ha evidenziato, tramite apposite schede, la tipologia delle lavorazioni da realizzarsi e lo “stato di fatto” di ciascun procedimento effettuando, nel contempo, la rispondenza della documentazione fornita ai sensi del D. Lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/2010; inoltre

sono stati stimati i costi complessivi (lavori, somme a disposizione della stazione appaltante e oneri di legge) degli interventi in discussione, nonché le relative tempistiche e iter di realizzazione;

- (ix) la legge 65/2012, articolando la propria azione mediante l'assegnazione a ciascuno degli Enti individuati di compiti e competenze, ha reso opportuna la necessità di individuare procedure che consentissero di raccordare l'operatività degli Enti medesimi;
- (x) che tali procedure sono state dedotte in protocollo di intesa stipulando, il quale ha effetto anche per le attività compiute dalle parti precedentemente alla stipulazione dello stesso;
- (xi) che in forza di detto protocollo la Fondazione è, fra l'altro, chiamata:
  - effettuare istruttoria delle proposte di intervento riconducibili alla legge 65/2012 ai sensi dell'art. 3 del protocollo predetto;
  - individuare le proposte suscettibili di essere verificate mediante studio di fattibilità ai sensi dell'art. 3 del protocollo predetto;
  - all'esito della verifica degli studi di fattibilità a predisporre il relativo stralcio degli interventi ai sensi dell'art. 3 del protocollo predetto;
  - a facilitare la sottoscrizione tra i singoli Comuni interessati dalle opere di cui alla legge 65/2012 e SCR di specifici protocolli di intesa volti a rendere disponibili le aree o gli impianti oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 4 del protocollo predetto;
  - esprimere la propria volontà in ordine all'eventuale richiesta di SCR di riconoscere importi per varianti in corso d'opera o per contenziosi che non siano

ricomprese nelle somme a disposizione del quadro economico di intervento ai sensi dell'art. 5 del protocollo predetto;

- (xii) la Fondazione, nello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge 65/2012 e sopra esemplificativamente richiamati, può trovarsi nella necessità di doversi avvalere di soggetti terzi, il cui costo, proprio perché connesso ad interventi di cui alla citata legge 65/2012, non può gravare sulla Fondazione medesima;
- (xiii) si rende necessario individuare le procedure per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalla Fondazione verso soggetti terzi nell'espletamento dei compiti assegnati dalla legge 65/2012.

Tutto ciò premesso, le Parti

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.

#### **Art. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Il presente Protocollo individua le procedure necessarie per la rendicontazione e il rimborso dei costi sostenuti da Fondazione verso soggetti terzi per l'espletamento dei compiti descritti in premessa. Sono esclusi dalla rendicontazione e dal rimborso i costi interni della Fondazione (costo del personale, spese di missione, acquisti di strumentazione ecc.), ancorché sostenuti per lo svolgimento dei compiti stessi.

#### **Art. 3 – PROCEDURE DI SCELTA**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che applicano le procedure previste dalla

legislazione in materia di contratti pubblici;

2. L'attività dei soggetti terzi, oggetto di rendicontazione e rimborso, deve riguardare unicamente gli interventi di cui alla legge 65/2012.

#### **Art. 4 – PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE**

1. Fondazione, per quanto concerne le attività compiute in data pregressa alla sottoscrizione del presente protocollo di intesa, entro il 01 ottobre 2015, trasmette ad Agenzia un prospetto di rendicontazione dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 2 del protocollo di intesa eventualmente sostenuti.
2. A partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo di intesa, il prospetto di rendicontazione dei costi sostenuti rilevanti ai sensi dell'art. 2, sarà predisposto da Fondazione con cadenza trimestrale.
3. Il prospetto di rendicontazione è redatto in forma analitica, indicando per ciascuna voce di spesa, gli importi relativi e la documentazione relativa al pagamento, nonché le procedure adottate.

#### **Art. 5 – PROCEDURA DI RIMBORSO**

Agenzia si impegna a liquidare gli importi corrispondenti alle voci di spesa rendicontate entro 30 gg. dal ricevimento del rendiconto dalla Fondazione.

#### **Art. 6 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

1. Ai fini del presente protocollo d'intesa Fondazione elegge domicilio in Torino, via Giordano Bruno 191 e l'Agenzia in Torino, via Po 1.
2. Qualsiasi comunicazione inerente il presente protocollo d'intesa dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata ovvero e-mail certificata anticipata via telefax ovvero e-mail normale ai domicili indicati al precedente comma 1.

3. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di indicare un diverso domicilio rispetto al domicilio eletto o modificare il domicilio medesimo dandone comunicazione scritta alle parti mediante lettera raccomandata a.r. ovvero e-mail certificata anticipata via telefax ovvero via e-mail normale.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice copia.

Torino, lì 10 settembre 2015

Agenzia Torino 2006  
Il Commissario Liquidatore  
Ing. Domenico Arcidiacono

Fondazione 20 Marzo 2006  
Il Presidente  
Arch. Valter Marin